



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA
DIVISIONE III – VIGILANZA SUL SISTEMA COOPERATIVO

A TUTTI I REVISORI
VIA FOLIUM

Ad A.G.C.I.
AGCI.NAZIONALE@PEC.IT

A CONFCOOPERATIVE
CONFCOOPERATIVE@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT

A LEGACOOP
REVISIONI.LEGACOOP@PEC.IT

A UE.COOP.
UECOOP@PEC.UECOOP.ORG

A U.N.C.I.
PRESIDENZA@PEC.UNCI.EU

A UN.I.COOP.
INFO@PEC.UNICOOP.IT

AI REVISORI DELLE ASSOCIAZIONI
PER LORO TRAMITE

Oggetto: Ulteriori chiarimenti in merito ai soci volontari nei CdA delle cooperative sociali

Segue nota prot. n. 104669 del 3 aprile 2023

Si richiamano le indicazioni fornite da questa Direzione Generale con la nota in oggetto emarginata, riguardanti il ruolo dei soci volontari nelle società cooperative sociali di tipo a) e di tipo b) che qui si richiamano. Valutate tuttavia, le risultanze dell'attività ispettiva espletata sugli enti in argomento, questo Ufficio ritiene di dover fornire ulteriori chiarimenti sulla partecipazione dei soci volontari ai Consigli di amministrazione delle cooperative sociali.

Come è noto, il quadro normativo vigente non esclude, *sic et simpliciter*, la possibilità che l'organo di *governance* sia composto da soli soci volontari. Infatti, il dato empirico ha mostrato che, in alcune particolari situazioni, solo i soci volontari hanno i



requisiti e le capacità di assumere il ruolo di componente del Consiglio di amministrazione della società.

A conferma di ciò, si ricorda che laddove il legislatore abbia voluto limitare l'ambito di operatività di una determinata categoria di soci (come nel caso dei soci sovventori che ex art. 4 co, 3. L. 59/92 possono essere nominati amministratori ma la maggioranza del Consiglio deve essere costituita da soci cooperatori), ha esplicitamente disciplinato la fattispecie.

Pertanto, in assenza di espressa contraria previsione, è da ritenersi regolare il Consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale composto integralmente da soci volontari.

In tali casi, tuttavia, è necessaria una verifica più approfondita dell'attività svolta in concreto dai componenti dell'Organo amministrativo, ponendo particolare attenzione sul ruolo esercitato dai soci volontari nominati nel Consiglio di amministrazione.

Il revisore deve pertanto accertare la partecipazione concreta alle adunanze del consiglio, il contributo effettivo alle scelte gestionali e l'apporto decisionale, l'esercizio della rappresentanza e ogni altro aspetto tipico del ruolo conferitogli dall'assemblea.

Nel caso in cui, dall'analisi suddetta, emergano difformità rispetto a quanto sopra indicato, il revisore deve valutare se l'irregolarità è sanabile e, pertanto, diffidare l'ente a revocare l'amministratore socio volontario, ovvero indagare se il consiglio così composto ha di fatto minato la natura mutualistica dell'ente e, conseguentemente, proporre l'adozione del provvedimento ritenuto idoneo.

La presente direttiva integra e modifica la nota n. 104669 del 3 aprile 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
Giulio Mario DONATO

Giulio Mario Donato

Firmato digitalmente da:
Giulio Mario Donato
Organizzazione:
MISE/80230390587
Data: 19/06/2024 14:49:19